

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTO A BREVE DI ORO GREZZO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC

Sede legale: Via Cavour, 4 -12051 Alba (CN) - tel. 0173659111 - fax 0173 659333

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA

Codice Fiscale e Iscr. Registro Imprese di Cuneo n. 00236570040 – Società partecipante al Gruppo IVA GBCI – P.IVA 15240741007 - REA 44644 - Cod. ABI 8530.8 Albo nazionale banche n. 205.50 - Albo società cooperativa n. A 161532

sito: www.bancadalba.it

Aderente a: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2022 euro 49.022.975 e 274.171.833 euro.

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO A BREVE DI ORO GREZZO

Il “Finanziamento a breve di oro grezzo” è un’operazione con la quale l’azienda (laboratori orafi e/o oreficerie), sempre senza l’impiego di capitali propri, acquisisce immediatamente l’oro destinato alla lavorazione o all’esecuzione degli ordinativi di vendita, garantendosi la possibilità di determinare il prezzo ed il relativo pagamento entro un determinato periodo (30, 60, 90 giorni).

Il “Finanziamento a breve di oro grezzo” è un contratto di vendita con il quale viene ceduta al cliente una certa quantità di oro fino, dietro pagamento di un corrispettivo in dollari U.S.A., al prezzo da fissarsi entro un determinato periodo (massimo 3 mesi) e ad interessi maturati dalla data di cessione a quella di pagamento.

Dal momento della consegna il cliente si assume tutti i rischi e le relative spese.

Entro la scadenza pattuita il cliente è tenuto a pagare l’oro, gli interessi e le commissioni in dollari U.S.A., al prezzo da determinare nel giorno della trattazione.

L’operazione può essere assistita da garanzie. L’oro è quotato alle borse di Londra e New York con due fixing quotidiani (mattino e pomeriggio). La quotazione è in Dollari U.S.A. per oncia troy. Un’oncia troy è pari grammi 31,1035.

I **rischi principali** connessi sono quelli di cambio e di mercato; a tal fine la banca definisce la capienza della linea di credito concessa assumendo adeguate garanzie collaterali. Il rischio di credito connesso con l’operazione di finanziamento a breve d’oro grezzo è di entità elevata e assimilabile a quello per apertura di credito in conto corrente, rientrando quindi nella 1° categoria di rischio. Il rischio di cambio (corso dell’oro) e di mercato connesso all’operazione deve essere considerato, sia per definire la capienza della linea di credito, che per assumere adeguate garanzie collaterali e per applicare adeguate condizioni economiche.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI	Tasso nominale annuo debitore	3 punti percentuali oltre il tasso di mercato internaz.
	Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora	tasso del mercato dei depositi interbancari + spread; tasso del mercato dei depositi interbancari + spread;
	Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.)	Il TEGM previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

SPESE	Spese per accensione/rinnovo	€10,00;
	Spese per estinzione	€50,00 15% min euro 3,00
	Spese per altre comunicazioni e informazioni	0,00 €
	Richiesta casellario postale	€25,00;
	Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione)	€1,00;
	Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale	0,00 €
	Costi richiesti dall'intermediario e connessi con l'utilizzo del sito internet del medesimo	non applicati;

ALTRE CONDIZIONI	Cambi	I cambi applicati possono essere definiti anche nel "durante" ovvero il listino cambi può essere aggiornato anche più volte al giorno.
-------------------------	-------	--

In caso di **portabilità passiva** (ex art.8 del d.l. n. 7/2007 conv. con mod. in l. 40/2007 e integr. dalla l. 244/2007) è prevista l'esenzione dal compenso di estinzione anticipata eventualmente previsto.

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

La Banca può consentire l'estinzione anticipata del prestito prima della scadenza contrattualmente convenuta e in tal caso il soggetto finanziato è tenuto a corrispondere la commissione per l'estinzione anticipata prevista nelle condizioni economiche

Risoluzione del contratto

La banca avrà il diritto di risolvere il relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il cliente non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto medesimo e non provveda al puntuale pagamento di ogni somma dovuta. La Banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del debitore o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. In particolare, a titolo esemplificativo, quando il cliente e gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, vengano segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traggano assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, risultino inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

n.15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ([Via Cavour 4 12051 ALBA \(CN\)](#), [Tel. 0173/659.201](#), legale@bancadalba.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Divisa o valuta	Unità di scambio che ha lo scopo di facilitare il trasferimento di beni e servizi tra Stati diversi. Per lo più assume la forma di moneta o banconota.
Tasso di cambio	Il tasso al quale è possibile effettuare il cambio di un determinato ammontare di una valuta nell'ammontare equivalente di un'altra

	valuta.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.